

FOGLIO CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.

Il presente foglio patti e condizioni regola il servizio di manutenzione, a norma dell'art. 15 DPR 162 del 30/04/99, del sottoindicato impianto:

Marca **MBB** Numero **2956** Matricola **PS 760/98** Portata Kg **630**

Fermate **4** Servizi **4** Tipo **Oleodinamico**

Porta/e cabina **AUTOMATICHE** Porte ai piani **AUTOMATICHE**

installato in **Pergola (PU) - Via Mameli n. 8**

1 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento ha durata di anni 5 (cinque) a partire dal _____ e si intenderà automaticamente risolto alla scadenza senza che intervenga disdetta dall'una all'altra parte.

2 - OGGETTO DEL AFFIDAMENTO

L'affidamento concerne il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto indicato in premessa e precisamente, per ogni anno, in complessive **n. 10 visite** di manutenzione che consistono in:

- a) visite periodiche fatte all'impianto da parte di personale della ditta di manutenzione, nel corso delle quali verranno eseguiti i controlli dei congegni di sicurezza, di manovra, e le lubrificazioni necessarie previste dall'art.15, comma 3, del DPR 162/99;
- b) visite semestrali fatte da un tecnico della Ditta di Manutenzione per le verifiche e le annotazioni registrate o allegate sul libretto come da vigenti disposizioni di legge (art. 15, comma 4, del DPR 162/99);
- c) assistenza tecnica ai funzionari dell'Ente preposto alle verifiche periodiche biennali (art. 13 DPR 162/99).
- d) servizio che dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, per tutta la durata del rapporto e comprendente l'intervento per liberare le persone rimaste intrappolate nonché l'intervento per il ripristino funzionamento. In caso di chiamata per liberare persone bloccate in cabina, la ditta dovrà essere presente presso il Centro Anziani entro 90 minuti dalla chiamata; in caso di riattivazione dell'impianto senza persone bloccate in cabina, la ditta dovrà essere presente presso il Centro Anziani entro 4 ore dalla chiamata.

3 - CENTRO DI ASSISTENZA

La ditta di manutenzione dovrà disporre 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, di un centro di assistenza dedicato a ricevere, registrare e gestire le chiamate di assistenza del cliente ed a trasmettere le segnalazioni ai tecnici per i successivi interventi.

4 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto di subappaltare il servizio e la cessione del contratto.

5 - CANONE

5.1 Il compenso per il servizio di manutenzione di cui al precedente punto 2 è di Euro _____ + IVA annuale di cui Euro _____ annuali per costi relativi alla sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, dei quali Euro 35,00 annui sostenuti dalla Ditta manutentrice per rischi da interferenza.

5.2 Il canone relativo al servizio 24 ore di cui al precedente punto 2 lettera d), ammonta ad Euro _____ + IVA annuale. Il costo dell'intervento per liberare le persone rimaste intrappolate è compreso nel servizio 24 ore.

5.3 L'intervento per il ripristino funzionamento, invece, ha un costo fisso pari ad Euro 21,00 + iva più un costo orario pari ad Euro 27,00 + iva.

5.4 Eventuali oneri fiscali e spese di varia natura (eventuali registrazioni, ecc.) sono a totale carico della Ditta di manutenzione. Il compenso, come sopra pattuito, è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'applicazione dell'indice Istat FOI.

6 - PAGAMENTI

La fatturazione elettronica del canone sarà effettuata in trimestri anticipati, da pagarsi a mezzo bonifico bancario/postale.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva.

7 - ESCLUSIONI DAL SERVIZIO

Non sono compresi nel canone di manutenzione di cui al punto 5 i seguenti interventi che saranno effettuati dalla Ditta di manutenzione dietro espressa autorizzazione dell'A.S.P. Pergola, fatto salvo quanto evidenziato nel successivo punto 8:

- a) ogni aggiunta e cambio dell'olio negli argani e centraline;
- b) ogni modifica, aggiunta e miglioria dell'impianto che si rendano necessari per il regolare funzionamento anche se richiesta dall'Ente di controllo;
- c) la riparazione, sostituzione e manodopera di parti dell'impianto necessari per la buona conservazione e il regolare funzionamento dello stesso;
- d) ogni intervento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito o per manomissione dolosa o colposa degli utilizzatori dell'impianto (compresi i terzi); oltre naturalmente al costo dei pezzi e materiali di ricambio che si rendessero necessari;
- e) ogni altro servizio non specificatamente indicato al punto 2 (a titolo meramente esemplificativo: porte aperte, recupero oggetti caduti nel fondo vano, ecc..).

Per tutto quanto previsto dal presente punto, la Ditta di Manutenzione emetterà regolare fattura, il cui importo sarà pagato entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

8 - MODALITÀ OPERATIVE

Tutti i lavori e costi di cui al precedente punto 7, salvo quanto previsto dal successivo secondo comma, saranno preventivati dalla Ditta di Manutenzione ed eseguiti solo previa approvazione del preventivo di spesa da parte del committente.

Viceversa, saranno eseguiti dalla Ditta di Manutenzione, senza alcun preventivo di spesa e approvazione dello stesso i lavori nonché i materiali e i pezzi di ricambio non superiori a Euro 150,00 + IVA ritenuti indispensabili a insindacabile giudizio del personale tecnico della Ditta di Manutenzione per la buona conservazione e il regolare funzionamento dell'impianto e saranno fatturati sulla base della relazione d'intervento.

9 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

In caso di sospensione dell'esercizio dell'impianto dipendente da richiesta del Committente e/o dalla temporanea sospensione di erogazione dell'energia elettrica e/o dalla ritardata esecuzione dei lavori a carico del Committente, come pure da qualsiasi altra causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi a lavori di riparazione effettuati dalla Ditta di Manutenzione, sarà effettuato un servizio saltuario di osservazione ed il canone sarà ridotto del 50% per tutto il periodo di arresto dell'impianto. La sospensione dell'esercizio dell'impianto potrà essere disposta dalla Ditta di Manutenzione in caso di anomalie gravi o di non regolare funzionamento dello stesso, tali da costituire, a suo insindacabile giudizio, pericolo per la sicurezza e la incolumità pubblica e privata.

Qualora alla ripresa dell'esercizio si rendessero necessari lavori e/o opere di revisione, questi saranno fatturati a parte. Durante la sospensione dell'esercizio, dovuta a qualsiasi causa o ragione, l'impianto non potrà in alcun modo e per nessun motivo essere tenuto in funzione con conseguente esclusione di ogni responsabilità civile e penale della Ditta di Manutenzione e/o installazione in merito ad abusivo esercizio dello stesso che il Committente s'impegna ad impedire ai sensi delle vigenti leggi.

10 - RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto;
- subappalto;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- inosservanza delle norme riguardo gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi e/o mancata applicazione dei contratti collettivi nei confronti del personale;
- interruzione non motivata di servizio;
- mancato rispetto della normativa e delle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato.

Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione in forma di lettera raccomandata A/R o PEC. Resta facoltà dell'Amministrazione, in ogni caso,

l'instaurazione di un contraddittorio: l'impresa potrà essere invitata a presentare controdeduzioni, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, che verranno valutate discrezionalmente dall'Amministrazione, la quale, in caso di risoluzione del contratto, comunicherà le proprie decisioni con lettera raccomandata A/R o PEC, con semplice preavviso di 20 (venti) giorni.

11 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente s'impegna a provvedere all'illuminazione dei locali macchine, locali d'invio, vano corsa, ecc., ai mezzi per accedere ai detti locali, nonché a fare eseguire le eventuali manovre di emergenza al personale di custodia o a chi per lui, solo se istruita a questo scopo (art. 15, comma 2, DPR 162/99).

12 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Ditta di Manutenzione dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi con i seguenti massimali minimi:

- EURO 1.000.000,00 per ogni sinistro;
- EURO 1.000.000,00 per ogni danno alle persone;
- EURO 1.000.000,00 per ogni danno alle cose di terzi.

Sono espressamente esclusi i danni a persone e/o cose causati dall'uso non corretto e dall'inosservanza della portata massima per cui l'impianto è stato collaudato e, comunque dalle leggi e regolamentari vigenti.

13 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti contraenti, per tutte le comunicazioni e/o notificazioni dovute per e in conseguenza dell'applicazione del presente contratto, ai sensi dell'art.47 codice civile, eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

14 - FORO COMPETENTE

Ai sensi degli artt.28 e 30 c.p.c., per ogni controversia relativa all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente affidamento, sarà competente il Foro di Pesaro.

15 - ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

E' esclusa ogni responsabilità della Ditta di Manutenzione e/o Installazione in merito ad abusivo esercizio dello stesso che il Committente s'impegna ad impedire ai sensi delle vigenti leggi.

16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

17 - SICUREZZA

È a carico della Ditta di manutenzione e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle norme vigenti in materia e in particolare dal D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte di singoli lavoratori delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro citate e sull'uso dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione.

Entro 30 giorni (trenta) dall'affidamento a stipula del contratto e comunque prima della consegna dei servizi, la ditta di manutenzione provvederà alla presentazione del proprio piano della sicurezza per rischi interferenti (DUVRI), in cui per ognuna delle attività previste dal presente foglio condizioni, siano specificate le modalità, le attrezzature ed i prodotti utilizzati nello svolgimento del presente servizio, nonché tutte le informazioni e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il DUVRI dovrà essere aggiornato ad ogni variazione o ad ogni cambio di nominativo dei riferimenti per la sicurezza per conto della ditta di manutenzioni, in esso citati. Ogni consegna del DUVRI dovrà essere formalizzata tra le parti.

La ditta di manutenzione si obbliga comunque a provvedere, a sua cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n°81/2008, la completa sicurezza nel corso del servizio e l'incolumità delle persone addette allo stesso e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le relative operazioni ed esonerando di

conseguenza l'A.S.P. PERGOLA da ogni qualsiasi responsabilità.

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

La ditta di manutenzione non può iniziare o continuare le prestazioni/lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n°81 del 2008, le amministrazioni appaltanti sono tenute ad effettuare una stima dei Costi della Sicurezza

Il calcolo dei costi "contrattuali" per la Sicurezza è stato determinato nel DUVRI.

Mentre i costi inerenti la sicurezza cosiddetti "ex lege", cioè intrinsecamente connessi alle singole prestazioni/lavorazioni e compresi già nei prezzi unitari, come per esempio le spese per i DPI nonché i cosiddetti costi generali, per esempio per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori formazione, sorveglianza sanitaria ecc, costi che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere, non saranno evidenziati perché a totale carico dell'appaltatore.

18 – PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati manualmente e/o con procedure informatiche nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy.

I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno svolti gli eventuali accertamenti sull'autocertificazione fornita o per adempimenti obbligatori per legge. Titolare del trattamento è l'A.S.P. Pergola.